



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Rossella Cassaneti Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di rito abbreviato, proposta nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°73861** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Incoronato Giovanni, nato a Resina il 7/9/1953, residente in Portici, alla Via S. Cristofaro, Parco Scarano, fabb. C, CF NCRGNN53P07H243Y, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Maione, presso il cui studio è elett.te dom.to in Ercolano, alla via Semmola, 9; Udit, all'udienza del 30/11/2023, il Sostituto Procuratore Generale Gaetano Gigliano e l'avvocato Gennaro Maione su delega orale dell'avvocato Carlo Maione per il convenuto, e con l'assistenza del Segretario dott. Antonella Sorrentino;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 9/3/2023 la Procura Regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio, innanzi a questa Corte, Incoronato Giovanni, già Dipendente della Regione Campania, quale funzionario direttivo di categoria D5, in regime di lavoro a tempo

pieno e collocato in quiescenza a decorrere dal 31/5/2019, onde sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Ente medesimo, della somma di euro 16.500,00, a titolo di danno erariale, oltre interessi e spese.

Esponendo il Requirente che, nell'ambito di un'attività di indagine espletata dalla Guardia di Finanza, era emersa la titolarità, da parte dell'odierno convenuto, negli anni 2008-2012, di una posizione contributiva, in relazione all'avvenuto svolgimento di attività di lavoro autonomo; tanto, in palese violazione del dovere di esclusività ex art. 53 del TUPI.

Per tali prestazioni libero-professionali, l'odierno convenuto aveva percepito redditi ammontanti a euro 23.387,50, di cui euro 6.888,00 già avevano costituito oggetto di contestazione da parte della Cassa Geometri ed erano stati recuperati dalla Regione Campania.

Il danno pubblico risentito dalla Regione Campania, per lo svolgimento della descritta attività extra-istituzionale e non autorizzata, era stato quindi quantificato dalla Procura nell'importo di euro 16.500,00, somma pari al montante lordo dei compensi illecitamente percepiti, non già oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale.

Il convenuto si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda.

Formulava preliminarmente domanda di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 74/2016, offrendo il pagamento della somma di euro 8.250,00, pari al 50% dell'importo azionato in citazione.

Con atto in data 16/5/2023, il P.R. esprimeva parere favorevole in ordine alla proposta istanza, confermando siffatto parere all'udienza odierna.

Con decreto in data 20 luglio 2023, il Collegio riteneva di poter accedere alla richiesta di rito abbreviato, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 130 c.g.c., ai sensi del quale: *"in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale*

per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.

Nel caso di specie, l'istanza di rito abbreviato era stata ritualmente proposta nella comparsa di risposta, previa acquisizione del parere favorevole del PR, per un importo pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, e l'azione di responsabilità, inoltre, non aveva ad oggetto una fattispecie di doloso arricchimento del soggetto agente.

La somma, reputata dal Collegio congrua, avuto riguardo all'entità del danno e alla condotta del convenuto, come rappresentata in citazione, risulta essere stata ritualmente versata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, sicchè all'udienza del 30/11/2023 il PR esprimeva il proprio assenso all'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del procedimento abbreviato, nonché alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Quindi, la causa veniva riservata in decisione.

Osserva il Collegio che, essendo stato ritualmente effettuato il pagamento, da parte del convenuto, della somma di euro 8.250,00, quale portata dal decreto di ammissione al rito abbreviato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, va definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, C.G.C.

Le spese, in base al criterio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da nota allegata al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

Definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, C.G.C. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto Incoronato Giovanni, in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa relativa alla contestazione formulata con l'atto introduttivo del relativo giudizio di cui verrà disposto, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa di merito dal ruolo. Condanna

il convenuto al pagamento delle spese di giudizio (abbreviato e merito), liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30/11/2023

IL GIUDICE ESTENSORE

Marzia De Falco

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29/01/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Filomena Manganiello

(firma digitale)